



for a living planet®

**WWF Chieti – Pescara
ODV**

Corrispondenza:
Via Salomone 112
66100 Chieti

Tel: 3202788489
e-mail:
chietipescara@wwf.it
pec:
wwfabruzzo@pec.wwf.it

Chieti, 6 luglio 2022

Prot. 025/2022

Spett. Servizio Valutazioni Ambientali

Regione Abruzzo

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

sra@regione.abruzzo.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI - presentate a nome di WWF Chieti-Pescara, Confcommercio Chieti, Confesercenti Chieti e CNA Chieti - ALLE CONTRODEDUZIONI DI SILE COSTRUZIONI S.r.l. in relazione al progetto “Realizzazione di edifici commerciali – no food – PRUSST 7/93 integrazioni al giudizio VIA n. 3614 del 17/02/2022. Codice pratica: 21/0382848

PREMESSA

Si precisa in via preliminare, per pura e semplice correttezza di informazioni, che, come risulta anche dalla documentazione pubblicata sul sito della Regione Abruzzo, la nota con le osservazioni presentate dal WWF Chieti-Pescara a nome anche di Confcommercio Chieti, Confesercenti Chieti e CNA Chieti, non è stata “*depositata nel corso del procedimento dal WWF Chieti - Pescara in data 23/05/2022*” come erroneamente sostenuto nelle proprie controdeduzioni da SILE Costruzioni srl ma consegnata il 21/05/2022 esattamente alle ore 14:52:40.

Si ribadisce inoltre che, come già specificato nelle su citate osservazioni, l’ordinanza n. 279/2021 del TAR Pescara in base alla quale codesto Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale della Regione Abruzzo (su richiesta della ditta SILE Costruzioni s.r.l. avente per oggetto *Realizzazione di edifici commerciali – no food – P.R.U.S.S.T. 7-93 – integrazioni al giudizio VIA n. 3614 del 17/02/2022*) ha espresso con il Giudizio n° 3623 del 17/03/2022 il seguente parere: «Si dà mandato al Servizio Valutazioni Ambientali di avviare il procedimento di VIA Postuma (art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii) per l’istanza in oggetto, secondo le disposizioni di cui agli artt. 23, 24 e 25 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. ii.» ha in realtà, a giudizio delle scriventi organizzazioni, concesso unicamente una sospensiva scrivendo testualmente che “ad un

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura

Registrato come:
Associazione WWF
Chieti – Pescara ODV

C.F. 93042550694

Iscritta nel Registro
Regionale delle
Organizzazioni di
Volontariato con det.
DA5/030 del 30/3/2010



for a living planet®

accertamento prima facie, i motivi dedotti nel ricorso appaiono sorretti dal prescritto *fumus bonis iuris* e che al danno prospettato dalla ricorrente è possibile ovviare ordinando all'Amministrazione di riesaminare l'istanza di v.i.a. postuma ex art. 29 comma 3 del d.lgs. 152/2006". Il Tribunale, a dispetto di quel che ha sostenuto la ditta SILE s.r.l., non ha dunque "ordinato" il riesame (riservandosi evidentemente la decisione nell'udienza di merito che al momento non risulta calendarizzata e per la quale peraltro il WWF si è costituito in giudizio), ma ha soltanto scritto che "è possibile ovviare ordinando".

OSSERVAZIONI

Procedimento di V.I.A. "postuma" - La SILE Costruzioni srl nelle proprie controdeduzioni in realtà nulla ribatte alle osservazioni presentate dalle scriventi associazioni il 21 maggio u.s. (ns. prot. 20/2022) limitandosi a una mera esposizione della normativa relativa alla via postuma, riferendo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, comma 3, ovvero: *"Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sotto-posizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale."* Ebbene appare chiaro già a una semplice lettura del comma il fatto che **in questa previsione legislativa**, richiamata dalla stessa SILE, **non è previsto affatto il caso di lavori eseguiti per opere già sottoposte con esito negativo alla Valutazione d'Impatto Ambientale con procedura ordinaria.**



for a living planet®

Si richiama inoltre nuovamente la sentenza, del tutto ignorata nelle controdeduzioni in esame, della Corte di Giustizia U.E. (sentenza del 28.02.2018, nella causa C 117/17) nella quale viene chiarito il principio generale sul carattere preventivo della V.I.A., ossia la necessità che tale procedura venga svolta prima dell'autorizzazione del progetto-impianto-attività.

Si ribadisce in proposito come non si ritenga possibile con una valutazione a posteriori modificare un giudizio negativo chiaramente espresso in fase preliminare (nel caso specifico peraltro espresso e ribadito in più occasioni). Ricordiamo che, come illustrato nelle osservazioni e ignorato nelle controdeduzioni, se una simile assurda procedura fosse realmente possibile chiunque potrebbe ignorare un giudizio V.I.A. negativo, realizzare un manufatto non autorizzato e poi chiedere un ulteriore giudizio in sanatoria!

Decadenza del PRUSST – SILE costruzioni srl sostiene che *“l’asserita decadenza del PRUSST, del resto mai accertata nel corso dei vari giudizi al TAR e al Consiglio di Stato, è comunque irrilevante nel caso di specie, posto che l’intervento è assistito da legittimi permessi di costruire e titoli autorizzatori unici, emanati dalle Amministrazioni Comunali di Chieti e di Cepagatti”*. Si richiama a tal proposito quanto esplicitato nel paragrafo successivo nel quale vengono chiariti i motivi di perplessità relativi alla legittimità di tali titoli rilasciati comunque in favore di una ditta diversa da SILE Costruzioni e mai volturati. Si ribadisce in ogni caso che la scadenza del PRUSST non è irrilevante. Proprio in virtù della presenza del PRUSST le prime costruzioni realizzate nell’area hanno potuto non sottostare alla normativa di tutela ambientale. Tali opere, infatti, non sono state sottoposte a V.I.A. ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 7/2002 come modificato dall’art. 184 della L.R. n.15 del 26.04.2004 favorevole all’attivazione dei progetti PRUSST anche in deroga alle normative ambientali, urbanistiche, edilizie e commerciali, una norma in contrasto con la normativa statale e comunitaria abrogata dopo appena quattro mesi dalla L.R. n.32/2004. Una “scorciatoia” che codesto Comitato ha apertamente e legittimamente contestato (es: Giudizio n.1277/2009). È unicamente in virtù di tale legge regionale, tesa a favorire i PRUSST ma presto abrogata in quanto in contrasto con normative superiori, se oggi esistono costruzioni in un’area collocata all’interno di un’ansa del fiume



for a living planet®

Pescara con evidente pregiudizio ambientale. Appare ovvio che ogni costruzione in più aggraverebbe la situazione e aumenterebbe il rischio, per cui chiediamo a codesto Comitato, per questo e per le ragioni che esporremo qui avanti, di dichiarare improcedibile il progetto di VIA sottoposto dalla SILE Costruzioni

Mancanza di validi titoli autorizzatori - La SILE Costruzioni, nelle proprie controdeduzioni, tenta di ribaltare quanto sostenuto nelle Osservazioni presentate da scrivendo che *“le considerazioni relative alla mancanza di titoli edilizi intestati alla SILE Costruzioni costituiscono una palese illogicità perché a suo tempo la voltura del titolo edilizio era stata denegata sulla scorta della considerazione della invalidità della VIA (preventiva) a suo tempo rilasciata: pertanto il conseguimento o l’esistenza di un provvedimento di VIA costituiva, secondo la Regione stessa, il presupposto per la voltura dei titoli e non il contrario”*. Quanto affermato da SILE implicitamente conferma che le costruzioni avviate in zona Megalò, per le quali oggi si vorrebbe una autorizzazione a posteriori, sono state realizzate da SILE sulla base di titoli abilitativi (la cui validità è peraltro, e lo ribadiamo, a nostro avviso decaduta) rilasciati nel 2013 dai Comuni di Cepagatti e Chieti in favore di una diversa ditta, la SIRECC s.r.l. e sulla base di una voltura di tali titoli prima illegittimamente concessa (“Determinazione conclusiva della conferenza di servizi sincrona” del Comune di Cepagatti del 13.04.2018, prot. n. 9260, annullata, su ricorso della Regione Abruzzo, con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, sezione staccata di Pescara n. 69 del 7 marzo 2019, confermata dal Consiglio di Stato, sentenza 6044 del 12 ottobre 2020) e poi esplicitamente negata (“Determinazione conclusiva della conferenza di servizi sincrona” del Comune di Cepagatti del 04.12.2019, prot. 25976). Per cui **tali opere sono da considerare a ogni effetto abusive e quindi insanabili.**

CONSIDERAZIONI NEL MERITO

Fermo restando quanto dianzi e sin qui eccepito, nel merito va ribadito, in stretta osservanza con il Giudizio 2775 del 23.03.2017, che già nel 2017 il CCR-VIA aveva ritenuto impossibile prorogare il



for a living planet®

Giudizio V.I.A. 1925/2012 per “*intervenuta e sostanziale modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio economiche del contesto territoriale interessato*”.

Come sopra emarginato, la situazione è enormemente diversa, sia sul piano locale che su quello generale, rispetto a quella nella quale nel 1993 prese avvio il PRUSST “La città lineare della costa” e a quella del 1999 quando venne sottoscritto il protocollo d’intesa preliminare: oltre un quarto di secolo or sono, un’epoca nella quale si era ben lontani dall’attuale consapevolezza sulla gravità delle crisi climatiche e ambientali in atto.

E di ciò si dovrà tener conto in questa sede per respingere con fermezza nel merito anche questo ennesimo tentativo della Sile Costruzioni di forzare la mano, e realizzare ulteriori opifici nell’alveo del fiume Pescara, con i rischi facilmente intuibili.

Conclusioni – Ribadendo quanto già esposto in sede di osservazioni, le associazioni qui rappresentate chiedono a codesto On.le CCR-VIA di decretare, in linea con le decisioni già assunte con in precedenti Giudizi, il rigetto della richiesta avanzata da SILE Costruzioni in quanto inammissibile, per le ragioni già evidenziate nei Giudizi emessi in procedura ordinaria e per quelle qui proposte. **CHIEDONO INOLTRE CHE IL PRESENTE DOCUMENTO SIA ALLEGATO AL GIUDIZIO.**

(Presidente WWF Chieti-Pescara
a nome e per conto anche di Confcommercio Chieti,
Confesercenti Chieti e CNA Chieti)